

TAR Roma, Sezione II - Sentenza 22/09/2010 n. 32401
d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento postula un requisito minimo di chiarezza, che consenta di enucleare con precisione la posizione e le conseguenti responsabilità dell'avvalso nel contesto dell'appalto. In tal senso laddove la presenza di dichiarazioni tra loro non pienamente coerenti, non consenta la distinta e univoca evidenza di quale sia l'effettivo oggetto dell'avvalimento, questo dato è sufficiente per ritenere sostanzialmente violato l'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, il quale presuppone quantomeno detta univoca evidenza, pena l'elusione dei criteri che governano la responsabilità concorrente dell'ausiliario nell'ambito dell'appalto.